

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5718

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIGLIA, GIANNI MANCUSO,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle piccole e medie imprese

Presentata il 15 marzo 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame, pur nella sua semplicità, costituisce un importante elemento di innovazione per quanto concerne le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e in particolare il momento di esigibilità dell'imposta.

In un'ottica di sostegno dell'attività delle piccole e medie imprese italiane è doveroso intervenire su determinati meccanismi, come quello del momento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto, che sta creando enormi problemi alle stesse.

Il fatto che le imprese provvedano alla fatturazione delle operazioni anche in mancanza della riscossione dell'effettivo compenso per la prestazione eseguita o per la cessazione di beni implica che le

stesse siano costrette ad anticipare all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averne ottenuto il saldo dalla controparte. La conseguenza principale è che le piccole e medie imprese si trovano spesso in situazione di difficoltà, avendo a disposizione poche risorse monetarie liquide a discapito degli investimenti produttivi e dell'acquisto di nuove strumentazioni e macchinari.

La strada che qui si propone per risolvere il problema, che rischia di danneggiare fortemente la media impresa italiana, consiste nel prevedere anche per le piccole e medie imprese, e non solo per i rapporti con la pubblica amministrazione, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettivo pagamento delle fatture.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, dopo le parole: « agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza » sono inserite le seguenti: « e generalmente per le cessioni fatte dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

b) all'articolo 74, quinto comma, la parola: « trimestrale » è sostituita dalla seguente: « semestrale ».

